

***Il rifiuto di esibire il passaporto o un altro documento di identificazione, da parte di un cittadino straniero, costituisce un reato***

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.6.2007 il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha assolto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perchè il fatto non sussiste il cittadino marocchino E.G.A. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, per non avere esibito, in (OMISSIS), alcun documento previsto dalla suddetta norma ai Carabinieri della stazione di (OMISSIS) che gliene facevano richiesta. Il Tribunale ha ritenuto che dal verbale di identificazione in data (OMISSIS) non potesse desumersi nè che allo straniero fossero stati richiesti i documenti di identità nè che avesse rifiutato di esibirli e che comunque non si potesse neppure valutare se vi fosse o meno un giustificato motivo in ordine alla mancata esibizione dei documenti; cosicchè non poteva dirsi integrata la fattispecie criminosa della quale costituiva un presupposto il possesso del documento, la cui sussistenza non era provata nel caso in esame. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova lamentando violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, sotto due profili: poichè la prova avrebbe dovuto essere assunta nel dibattimento non si poteva dichiarare che non esisteva senza procedere in dibattimento all'audizione dei verbalizzanti; alla stregua della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la condizione di clandestinità dello straniero poteva giustificare la mancata esibizione del permesso o della carta di soggiorno, ma non anche di quei documenti come il passaporto o altro documento di identificazione che rientrano nella sfera di disponibilità dello straniero, antecedente cioè al suo ingresso nello Stato e che nulla hanno a che vedere con la sua condizione di clandestinità. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato, anche a Sezioni Unite (v. sentenza 27.11.2003 n. 45801), che integra il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6 comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, legittimamente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra né questa né altra ipotesi di reato l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma 9 del citato D.Lgs., in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, non ne è inesigibile l'esibizione (v. Cass. Sez. Un. 27.11.2003 n. 45801; corte Cost. 13 gennaio 2004 n. 5). Orbene, nel caso in esame all'imputato è stato contestato - come si legge nel capo di imputazione - che non aveva esibito uno dei documenti previsti dal D.Lgs. n. 286, art. 6, comma 3, fra cui sono previsti il passaporto o un altro documento di identificazione, con la conseguenza che il fatto, se provato, integrerebbe la ipotesi criminosa. La tesi, fatta propria dalla sentenza impugnata, per cui la prova del preventivo possesso del documento da parte dello straniero costituirebbe un elemento

costitutivo del reato che dovrebbe essere fornita dall'accusa, con la ulteriore conseguenza che costituirebbe reato soltanto la mancata esibizione dei documenti di cui sia provato il possesso e che il clandestino non voglia - ciò nonostante - esibire, è stata infatti respinta ripetutamente da questa Corte con una giurisprudenza ampiamente consolidata dal 2000 in poi e ribadita dalle sezioni unite di questa Corte, in quanto non solo in contrasto la lettera della disposizione, ma anche arbitraria ed irrazionale poichè lo scopo della norma non è quello di pretendere comportamenti inesigibili, quale la presentazione del permesso di soggiorno da parte del clandestino, bensì di identificare, con documenti anche diversi dal permesso o dalla carta di soggiorno, tutti gli stranieri, anche irregolarmente soggiornanti in Italia, il che può avvenire sulla base di qualsiasi documento che ogni persona, anche straniera, deve avere al fine di provare la sua identità. E' ben vero che la mancanza del documento potrebbe, in ipotesi, derivare da un giustificato motivo, tale da scriminare la inosservanza del precetto contenuto nella norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, più volte citata. Però la Corte Costituzionale, davanti alla quale è stata censurata la disposizione dell'art. 14, comma 5 ter della stessa Legge (analoga con riguardo alla formula " senza giustificato motivo" inserita nella disposizione incriminatrice) in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost. sotto il profilo della indeterminatezza proprio della clausola "senza giustificato motivo", ha dichiarato infondata la questione, rilevando che la clausola sopra indicata, se pure non può, senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazione ostative di particolare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilità soggettiva od oggettiva di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, ma non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del "migrante economico", sebbene espressive di istanze in sè e per sè pienamente legittime (v. Corte Cost. n. 5/2004). Spetta quindi al giudice stabilire in concreto il significato da attribuire alla clausola "senza giustificato motivo" mediante una operazione interpretativa non esorbitante dai suoi compiti ordinari, attraverso la individuazione della esistenza delle ragioni legittimanti la inosservanza del precetto, alla stregua del potere - dovere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di tali ragioni ovvero attraverso la verifica dei motivi non conosciuti o non conoscibili da parte del giudicante, che il destinatario del precetto avrà l'onere di allegare. Nella individuazioni di tali ragioni il giudicante deve comunque attenersi ai canoni interpretativi collegati alla finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui essa si innesta, non potendo invece arbitrariamente apprezzare quale "giustificato motivo" un elemento di per sè privo di spessore ed oltretutto neppure verificato da parte del giudice quale la ipotetica difficoltà per il migrante clandestino di chiedere un documento di identità nel suo paese di origine ovvero in Italia, apparendo l'obbligo legislativo di cui all'art. 6, comma 3, privo di significato giuridico qualora fosse sufficiente allegare la mancanza di un documento per disattenderlo. Come rilevato dal ricorrente, il giudice di merito ha quindi erroneamente applicato la legge penale avendo individuato come motivo idoneo a giustificare la inosservanza del precetto penale di cui si tratta una situazione - quale la ipotesi astratta, neppure allegata dall'interessato, che l'imputato non avesse mai chiesto o ottenuto il documento di identificazione nel suo paese di origine - di per sè indifferente in relazione alle finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui si inserisce che è diretto a consentire la identificazione degli stranieri che si trovano in Italia,

siano essi regolari ovvero clandestini. E' poi fondata anche l'ulteriore censura del Pubblico Ministero ricorrente per cui il proscioglimento dell'imputato, con riguardo alla mancanza di prova del fatto contestato (richiesta del documento di identificazione da parte della polizia e rifiuto dell'imputato), può avvenire, a norma dell'art. 129 c.p.p., perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o non costituisce reato soltanto quando vi sia in atti la prova di ciò a seguito della instaurazione di un giudizio in senso proprio (v. Cass. Sez. Un. 19.12.2001, Angelucci, rv. 220555) e non anche quando si tratti di circostanze la cui prova può e deve essere assunta nel dibattimento che è stato richiesto dal Pubblico Ministero con la citazione a giudizio, e che, nella specie, non ha avuto corso in quanto il giudice non ha provveduto ad ammetterla. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per il giudizio al giudice competente per l'appello, a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4. Si tratta infatti di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 1 volutamente per saltum, per sola violazione di legge, in data 20.6.2007, dopo che è stata ripristinata la possibilità per il Pubblico Ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007. E la sentenza impugnata deve ritenersi emessa nel dibattimento poichè il giudice la ha pronunciata dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato e la ha qualificata come sentenza ex art. 129 c.p.p., che, come tale, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettivo contraddittorio fra le parti secondo le forme ed i tempi previsti dal codice per la fase in corso (v. Cass. Sez. Un. 25 gennaio 2005, P.M. c. De Rosa). A norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3 il giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.

**P.Q.M.**

LA CORTE SEZIONE PRIMA

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia per il relativo giudizio.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008